COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 05/07/2022

FATTO

I ricorrenti, contitolari di un contratto di mutuo fondiario concluso con la banca convenuta in data 17 giugno 2010, per l'importo di nominali euro 200.000,00, assistito da due polizze assicurative collettive sottoscritte, contestualmente al prestito, a garanzia dei rischi di decesso per infortunio o malattia dei mutuatari, censurano la condotta omissiva dell'istituto di credito per non aver indicato, tanto nel contratto di finanziamento quanto nel documento di sintesi, il costo della copertura in parola - erogata da una compagnia appartenente al medesimo gruppo societario dell'intermediario collocatore - a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa della polizza. Rappresentano che la concessione del mutuo sarebbe stata condizionata alla sottoscrizione della polizza citata e che i relativi costi costituirebbero una voce del prezzo complessivo del collegato contratto principale, ovvero un presupposto per ottenere il credito.
Esperito infruttuosamente il reclamo, con l'atto introduttivo del presente procedimento parte ricorrente chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare: la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di mutuo ipotecario e le polizze assicurative collettive; che il costo delle polizze assicurative collettive di cui si controverte avrebbe dovuto essere indicato nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB; "*che la parte mutuataria è tenuta alla restituzione del residuo capitale prestato, alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato al tasso dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la*

*conclusione del contratto". C*onseguentemente i ricorrenti invocano l'applicazione della sanzione comminata dal successivo comma 7, lett. a), e per l'effetto che il piano di ammortamento del mutuo sia rideterminato al tasso nominale minimo dei BOT annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici precedenti la conclusione del contratto*, "oltre alla restituzione integrale dei premi delle polizze CPI".*

Costituitasi ritualmente, resiste la banca convenuta sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo eccepisce l'inammissibilità del ricorso rilevando la natura consulenziale della domanda di parte avversa, la quale, oltre che generica, mira essenzialmente ad ottenere la rideterminazione del piano di ammortamento ad opera del Collegio. Nel merito, la banca nega che le coperture assicurative stipulate contestualmente al mutuo siano state imposte dal creditore, attesa la natura facoltativa indicata nel foglio informativo consegnato alla parte mutuataria, dovendosi dunque escludere il concorso delle stesse quale prezzo del finanziamento o come condizione per ottenerlo. Evidenzia come parte ricorrente imputi alla banca un comportamento contrario al principio di correttezza senza tuttavia provare l'imposizione della copertura assicurativa, in contrasto con quanto affermato dall'ABF in tema di riparto dell'onere probatorio che, nel caso di specie, ricadrebbe sul ricorrente. Esclude l'applicabilità dell'art. 117, TUB, laddove il contratto controverso non è riconducibile al credito al consumo e in quanto il TAEG/ISC non è un tasso propriamente inteso, come ripetutamente affermato dall'ABF. La resistente conclude pertanto chiedendo al Collegio di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente che allega la natura consulenziale della domanda, preclusa all'esame del Collegio secondo le disposizioni che regolano il procedimento dinanzi all'Arbitro.

L'eccezione è infondata.

Come evidenziato in narrativa, parte ricorrente, richiamando precedenti giurisprudenziali e decisioni arbitrali, censura la condotta dell'intermediario, ritenuta in contrasto con le regole di trasparenza sancite dall'art. 117, comma 4, TUB, per non aver indicato nel contratto di mutuo *inter partes* il costo della polizza assicurativa sottoscritta dai mutuatari, assumendo che la stessa fosse obbligatoria nei fatti per ottenere il finanziamento. I mutuatari hanno dunque spiegato domanda di accertamento e di condanna dell'intermediario (mediante applicazione della sanzione di cui all'art. 117, comma 7, lett. a, TUB), supportata da allegazioni sufficienti a consentire al Collegio di svolgere una puntuale verifica di fondatezza su base documentale (cfr. ABF Roma, Dec. n. 3715/2021).

Appurata l'ammissibilità del ricorso, nel merito la vertenza è imperniata sulla mancata inclusione del prezzo delle polizze assicurative (funzionalmente e geneticamente connesse al contratto di finanziamento che occupa) di cui si dolgono i ricorrenti in particolare per non aver ricevuto una adeguata e trasparente rappresentazione del costo dell'operazione creditizia nel suo complesso e delle relative condizioni economiche.

In disparte, dunque, la natura obbligatoria o facoltativa della polizza, a parere dei ricorrenti assume rilievo la circostanza che detta copertura abbia costituito parte del prezzo del mutuo collegato nonché condizione per la sua concessione. Sicchè, ravvisando la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, i medesimi hanno invocato l'applicazione della sanzione di cui all'art. 117, comma 7, lett. a, TUB, e, per l'effetto, la rideterminazione del

piano di ammortamento con i conseguenti effetti restitutori anche con riguardo ai premi assicurativi corrisposti alla banca.
Il Collegio è dunque chiamato a valutare, in primo luogo, la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il negozio assicurativo di cui si verte; in secondo luogo, se la mancata menzione della copertura assicurativa tanto nel contratto di prestito quanto nel relativo documento di sintesi integri una violazione del quarto comma dell'art. 117, TUB, che impone l'indicazione di «ogni altro prezzo e condizione praticati» nonché, ove accertata tale violazione, se da essa derivino le conseguenze di cui alla lettera a) del settimo comma del medesimo articolo.
Quanto al primo aspetto, in ordine alla ricognizione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti, alla stregua dei principi elaborati dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, spetta al mutuatario dimostrare il carattere obbligatorio delle coperture nonché la connessione con il contratto di mutuo, "quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte. Tale onere probatorio può essere soddisfatto in via presuntiva al ricorrere di elementi quali la funzione di copertura del credito assunta dalla polizza, la connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e l'assicurazione e la parametrazione dell'indennizzo al credito residuo" (ABF Roma, Dec. n. 3715/2021, cit.).
Orbene, nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti si evince, tra l'altro, che la polizza controversa: ha ad oggetto la copertura dei rischi di decesso da infortunio o malattia dei mutuatari; è stata sottoscritta dai cointestatari contestualmente alla stipula del mutuo in data 17 giugno 2010; la durata della polizza è legata a quella del finanziamento; il premio non è determinato a monte, ma è calcolato ad ogni scadenza rata sulla base di un tasso di premio; la prestazione assicurativa è parametrata al debito residuo del finanziamento e il soggetto beneficiario è la banca mutuante.
A parere del Collegio, detti indici appaiono idonei a ritenere in via presuntiva sussistente la connessione della polizza al contratto di mutuo (art. 2729 c.c.), giacché entrambi i negozi si configurano come elementi di un'operazione economica la cui unitarietà strutturale emerge con sufficiente evidenza dalle marcate interrelazioni fra le vicende contrattuali in cui la stessa si articola. Ravvisato dunque il ricorrere di un collegamento negoziale tra finanziamento e polizza, non vi è dubbio che ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB – a mente del quale i contratti indicano, oltre al tasso di interesse, "ogni altro prezzo e condizioni praticati" – il costo della polizza avrebbe dovuto essere indicato nel contratto di mutuo (cfr. ABF Roma, Dec. n. 7017/2020).
Nella fattispecie, della copertura assicurativa non v'è menzione sia nel contratto, sia nel documento di sintesi. Né può assumere una qualche rilevanza informativa, ai fini della decisione, la circostanza che l'intermediario resistente ha allegato un Foglio Informativo aggiornato all'11 maggio 2010, nella misura in cui tale documento, seppure idoneo a rappresentare uno strumento di pubblicità precontrattuale, non risulta sottoscritto dal cliente e, in concreto, contiene mere informazioni di carattere generale sulla possibilità per il cliente di sottoscrivere una polizza assicurativa abbinata al mutuo contro il rischio di decesso, senza riportare le condizioni economiche, né indicare compiutamente l'importo esatto del premio, ovvero precisi criteri di determinazione dello stesso.
Ne deriva l'illegittimità della condotta tenuta dall'istituto di credito resistente, da ritenersi in contrasto con l'obbligo di informazione esaustiva, chiara e completa, imposto dal quarto comma dell'art. 117, TUB, oltre che, "sul piano del diritto generale, dagli artt. 1175, 1337 c.c. e 1375 c.c. (Cass., 24 aprile 2015, n. 8412)" (cfr. ABF Roma, Dec. n. 3546/2021).
Così accertata la condotta illegittima dell'intermediario, si tratta ora di individuare la sanzione comminata dalla normativa in caso di siffatta violazione. A tale ultimo riguardo,

parte ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 117, comma 7, lett. a, il quale, però, disciplina la diversa ipotesi di mancata indicazione del tasso d'interesse; troverebbe invece applicazione, in ordine "agli altri prezzi e condizioni", la lettera b) del citato art. 117, TUB, che prevede unicamente la sostituzione con i prezzi e le condizioni pubblicizzati. Sicchè in mancanza di pubblicità degli oneri assicurativi connessi al contratto di mutuo, nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
Tuttavia, non avendo il ricorrente prospettato una pretesa risarcitoria collegata a tale carenza informativa, né provato il pregiudizio risentito, e avuto riguardo alla formulazione della domanda fondata sulla nullità di clausole ex art. 117 comma 7, lett. a, TUB, alla stregua del canone di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato che vincola il giudicante (ex art. 112, c.p.c.) a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato dalla parte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12.10.2007, n. 21484; 28 giugno 2010, n. 15383), la domanda non può trovare accoglimento, se non nella misura in cui in essa si ritenga implicita e presupposta la richiesta di accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente.

P.Q.M.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO PATTI